

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINDI, ZACCARIA, TENAGLIA, CORSINI, FERRANTI, ZAMPA, LEVI, CAPANO, MIOTTO, GIULIETTI, BACHELET, BURTONE, ROSSOMANDO, RUBINATO, ...

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'associazione segreta c.d. P3

ONOREVOLI COLLEGHI! – L'art. 18 della nostra Costituzione dispone che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Dispone inoltre che sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Per quanto concerne il divieto di associazioni segrete, la disposizione costituzionale è stata attuata nel nostro ordinamento giuridico con la l. 25 gennaio 1982, n. 17 (c.d. legge Anselmi) ai sensi della quale si considerano associazioni segrete «quelle che, all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale» (art. 1).

L'8 luglio 2010 da fonti di stampa il Paese ha appreso che nell'ambito di un'indagine giudiziaria condotta dalla procura di Roma sugli appalti per la realizzazione di impianti per la produzione dell'energia eolica in Sardegna, si è proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati di tre individui per il reato di associazione segreta. L'associazione segreta in questione è stata presto denominata dagli organi di stampa come «nuova P2» o «P3», dato che sono apparse immediatamente chiare la portata delle attività da quest'ultima poste in essere nonché la gravità della loro natura.

Nell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare disposta nei confronti dei tre indagati il 6 luglio 2010 dal giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Roma emerge «l'esistenza di un piano concordato tra i soggetti indagati» con il proposito di «ottenere risorse finanziarie, simulando la concessione di un prestito e di costituire, avvalendosi anche di prestanomi, una società destinata a lavorare in Sardegna» per la realizzazione di alcuni impianti di energia eolica.

Il progetto dell'eolico, prosegue l'ordinanza, deve tuttavia essere collocato «nella prospettiva di un programma ben più esteso di interventi, condotti ad un elevato livello istituzionale»: un «programma riferibile ad un gruppo che, in forma organizzata, stabile e continuativa, non solo operava con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, con modalità corruttive, ma che, avvalendosi di ogni mezzo di pressione (non esclusa la minaccia di pubblici scandali) intendeva anche condizionare le scelte di soggetti politici».

Ciò che emergerebbe dalle indagini è dunque l'esistenza di un «gruppo di potere occulto, volto a interferire nel funzionamento di organi costituzionali e della pubblica amministrazione» grazie «a una rete di rapporti diffusi negli ambienti della politica, della magistratura, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria, in un complesso intreccio di interessi condivisi, minacce, benefici procurati o promessi (che va ben oltre un'attività, per quanto sistematica, di semplici «raccomandazioni» penalmente neutre), il quale genera un potere di fatto, che consente ai membri del gruppo di proporsi – perfino a personalità di alto livello – quali efficaci elementi di pressione e di intervento presso i più diversi organi dello Stato».

Secondo l'ordinanza gli episodi più significativi dell'attività dell'associazione segreta avrebbero riguardato sei ambiti.

Innanzitutto vi è il giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 124/2008 in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Stando all'ordinanza, gli indagati avrebbero «concordato e tentato l'avvicinamento di giudici della Corte costituzionale, allo scopo di influire sull'esito del giudizio» relativo alla legge n. 124/2008.

In secondo luogo vi è la candidatura alla Presidenza della regione Campania alle elezioni dell'aprile 2010, per la quale i tre indagati si erano «fortemente impegnati al fine di ottenere la candidatura [...] di una persona a loro gradita, individuata nell'on. Nicola Cosentino». In seguito alla scelta da parte del Popolo della libertà di Stefano Caldoro come candidato alla Presidenza il gruppo avrebbe «iniziato un'intensa attività, diretta a screditare il nuovo candidato e così escluderlo dalla competizione elettorale, tentando di diffondere [...] notizie diffamatorie sul suo conto».

Un terzo ambito nel quale i tre indagati sarebbero intervenuti, come si è accennato, è il progetto di sviluppo di impianti di produzione di energia eolica in Sardegna.

In quarto luogo vi è poi l'attività di interferenza nei confronti dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, «diretta a pilotare, tramite pressioni esercitate su componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, la nomina, ad alcune cariche elettive, di magistrati graditi al sodalizio».

In quinto luogo va ricordato il tentativo di «influire sull'esito del ricorso presentato nell'interesse della lista "Per la Lombardia" del Presidente Roberto Formigoni, contro il provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale per la Regione Lombardia».

Infine, gli indagati hanno esercitato «ripetute pressioni su rappresentanti del Ministero della Giustizia, allo scopo di suscitare un'ispezione straordinaria nei confronti dei magistrati milanesi» della Corte di appello che avevano respinto il ricorso sopra ricordato.

Nei giorni successivi l'inchiesta si è allargata coinvolgendo nomi di primissimo piano della politica nazionale. Sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di associazione segreta un deputato, un senatore, un sottosegretario (poi dimessosi dal Governo) e un assessore

regionale. Il vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha parlato con riferimento all'attività dell'associazione segreta di «cono d'ombra» sulla sostanza dell'attività svolta dal CSM.

Di fronte ad un simile quadro, appare indispensabile che la politica si assuma la responsabilità di istituire una Commissione d'inchiesta sull'effettiva dimensione dell'attività svolta dall'associazione segreta c.d. P3.

Appare indispensabile che le Camere siano chiamate ad indagare sulla portata dell'attività di tale associazione segreta e sull'influenza che essa abbia esercitato o comunque abbia tentato di esercitare sull'attività degli organi costituzionali. Occorre difatti un'inchiesta che proceda parallelamente a quella svolta dall'Autorità giudiziaria, al fine di comprendere la portata anche dei profili non strettamente penali e giudiziari del fenomeno.

La presente proposta di legge intende quindi istituire una Commissione d'inchiesta per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione, la consistenza e le finalità dell'associazione segreta c.d. P3 (art. 1).

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro (art. 2).

La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione ed il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini (art. 7).

La proposta di legge disciplina i poteri della Commissione con riguardo alle audizioni a testimonianza (art. 3) ed alla richiesta di atti e documenti (art. 4); dispone che la Commissione si avvalga di collaboratori (art. 5); disciplina il regime della pubblicità dei lavori e del segreto (art. 6) nonché l'organizzazione interna della Commissione (art. 8).

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. E' istituita ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'associazione segreta c.d. P3, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare l'origine, la natura, l'organizzazione, la consistenza e le finalità dell'associazione segreta c.d. P3.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. Il presidente della Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Non sono opponibili il segreto d'ufficio né quello bancario.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Collaborazioni).

1. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

Art. 6.
(Segreto).

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della Commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Durata della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

2. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.

Art. 8.

(Organizzazione interna della Commissione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro per il primo anno e di euro per l'eventuale anno di proroga di cui all'art. 7, comma 1, e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.